





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE V



→ Rif. prot. entrata n. 15998 del 3.3.2015
Risposta a note n. 55392 del 19.11.2013 e s.n. del
2.3.2015

*Dir. Serv. Servizi
e Inf.
Segret. Gen.
e Inf.
Sindaco
Cob. Sind.
Dir. Risorse*



Al Sindaco del Comune di Siena
Palazzo Pubblico, il Campo, n. 1
53100 SIENA

Alla Procura Regionale della Corte dei conti
presso la Sezione Giurisdizionale per la
Regione Toscana
Viale Mazzini, n.80
50132 FIRENZE
(Rif.to Vert. n. V2013/01203)

Alla Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei conti per la Toscana
Via de' Servi, n. 17
50122 FIRENZE

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali
Piazzale del Viminale, 1
00184 ROMA

→ Al Collegio dei Revisori dei conti
del Comune di Siena
Palazzo Pubblico, il Campo, n. 1
53100 SIENA)

Oggetto: Verifica amministrativo-contabile al Comune di Siena
(S.I. 2388/V da citare sempre nella risposta).

Con le note sopra distinte, il Comune di Siena ha fornito elementi di risposta in merito alle irregolarità (rilievi da 1 a 20) riscontrate in occasione della verifica indicata in oggetto.

Dall'esame delle controdeduzioni pervenute si rileva che le questioni evidenziate in sede ispettiva, sintetizzate ai punti nn. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 dell'elenco rilievi, possono ritenersi definite.

Il superamento delle connesse irregolarità è ascrivibile ad idonei interventi correttivi già conclusi o concretamente avviati dall'Ente ispezionato, a condivisibili argomentazioni giustificative dell'operato dell'Ufficio, nonché ad assicurazioni di esatto adempimento, per il futuro, della normativa vigente in materia. Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si esprimono le seguenti considerazioni.

- ✓ Indebito utilizzo per gli esercizi 2009 e 2011, delle entrate correnti di carattere straordinario per finanziare le spese correnti e l'ammortamento dei debiti (**rilievo n. 1**)

Si prende atto dell'avvenuta realizzazione delle alienazioni patrimoniale previste negli esercizi 2009 e 2011; tuttavia si raccomanda, per il futuro, il puntuale rispetto della disciplina prevista dall'art. 162, comma 6, del TUEL che impone di non finanziare la spesa corrente con entrate straordinarie quali quelle derivanti dall'alienazione di immobili. Sulla questione in esame e su i suoi effetti sulle finanze dell'Ente si ritiene di demandare ogni valutazione alla Magistratura Contabile.

- ✓ Errata allocazione nei servizi per conto terzi di risorse che sarebbero dovute essere iscritte in altri titoli di bilancio (**rilievo n. 2**)

Anche per tale criticità, si invita il Comune di Siena, per il futuro, ad un maggior rispetto della disciplina in materia, iscrivendo tra i servizi per conto terzi in entrata e/o uscita solo partite economiche per le quali l'attività dell'ente è meramente strumentale, al fine di consentire una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione. Pertanto, per le situazioni pregresse in questione, si rimette la questione al prudente apprezzamento della Magistratura contabile per le valutazioni del caso.

- ✓ Anomala destinazione delle "economie" derivanti dalla rinegoziazione dei mutui per il miglioramento degli equilibri di parte corrente in contrasto con la normativa vigente (**rilievo n. 7**).

In ordine all'utilizzo delle economie in questione non possono che condividersi le valutazioni espresse dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo con delibera 191/2013/PRSP del 18.06.2013 che, a sua volta, confermano un precedente parere espresso con deliberazione n. 27/2011/PAR.

Si resta in attesa di conoscere gli ulteriori provvedimenti assunti dal Comune sulla questione in esame.

- ✓ Varie illegittimità inerenti al trattamento economico del segretario generale (rilievo n. 17).

Il Comune rappresenta che la ricostruzione ispettiva trova il proprio avallo nell'ordinamento giuridico soltanto con la legge n. 183/2011 e, pertanto, per il periodo anteriore ritiene valido il proprio operato in quanto suffragato da alcuni orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia.


Come già evidenziato in sede ispettiva, questo Dipartimento, per le motivazioni indicate nel referto ispettivo, ampiamente suffragate sia dall'ARAN che dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ¹ ritiene che debba trovare applicazione, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 183/2011, la ricostruzione che vede applicare prima la maggiorazione e poi, eventualmente, il galleggiamento.

Pertanto, si ribadisce l'osservazione ispettiva con riferimento alle lettere a) e b) del rilievo in questione.

Con riguardo al punto c), le argomentazioni addotte non possono ritenersi esaustive al fine di sanare le situazioni pregresse in questione. Pertanto, si rimette la questione al prudente apprezzamento della Magistratura contabile per le valutazioni del caso.

Alla luce di quanto esposto, si invita l'Ente a fornire ulteriori elementi in ordine ai rilievi da regolarizzare, al fine di consentire a questo Ufficio di effettuare le valutazioni conclusive sulla presente trattazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato



¹ La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sollecitata dall'Agenzia dei Segretari Comunali, ha fatto presente, tramite il Dipartimento della Funzione pubblica (nota prot. n. DFP 00053576-27/11/2008- 1.2.2.4., come "Al riguardo, a prescindere dalla titolarità della predetta Agenzia Autonoma ai fini della richiesta dell'avvio dell'interpretazione autentica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, rimane la circostanza che su tale questione la parte pubblica si è già formalmente espressa con la nota di codesta Agenzia (l'ARAN) del 3 agosto 2006, n. 0007124, i cui contenuti, condivisi da questo Dipartimento, sono stati confermati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, in data 3 settembre 2008".